

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 ⁽¹⁾.

Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 novembre 2017, n. 125.

(2) Vedi, anche, il [Reg. reg. 9 dicembre 2019, n. 24](#).

Art. 14 *Concessioni per attività di acquacoltura.*

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.

3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)).

4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta regionale ⁽³⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.